

C - Il contratto di associazione e le sue vicende

1. Formazione del contratto

L'atto costitutivo di una associazione non riconosciuta può essere concluso anche oralmente, bastando che più soggetti manifestino la volontà di svolgere in forma stabile un'attività di comune interesse e di dotarsi a questo fine di un ordinamento interno, di una organizzazione e di mezzi patrimoniali.

Trib. Palermo, 1° febbraio 1985

La prova della esistenza di una associazione non riconosciuta può essere data anche per testi o per presunzioni.

Cass., 14 aprile 1986, n. 2601

2. L'adesione del contratto

Il diritto di essere considerato membro di un partito politico è un diritto tutelabile davanti all'autorità giudiziaria, tenuto conto della natura del partito politico quale associazione non riconosciuta e della conseguente natura contrattuale del rapporto. Pertanto, se un soggetto che abbia fatto domanda di iscrizione assume che la sua partecipazione al contratto si è perfezionata, egli può agire in giudizio per l'accertamento della sua qualità di associato.

Pret. Agrigento, 23 gennaio 1981

Nelle associazioni non riconosciute le condizioni per l'ammissione di nuovi membri sono fissate, a norma dell'art. 36 c.c., dagli accordi degli associati.

Può essere legittimamente respinta la domanda di ammissione di coloro che non presentano le condizioni previste da tali accordi.

Trib. Roma, 26 gennaio 1986

3. I contributi

Ai sensi dell'art. 16, comma 1, c.c., lo statuto di una associazione deve contenere l'indicazione degli obblighi e dei diritti dei soci, fra i quali è compreso l'obbligo di pagare una quota sociale; tuttavia, la misura di tale quota può essere stabilita di anno in anno dagli organi associativi.

Cons. Stato, 12 luglio 1977, n. 628

4. Il principio di uguaglianza

Sono compatibili con la disciplina delle associazioni non riconosciute le norme statutarie di un consorzio di vigilanza e custodia che istituiscano categorie di associati con diritti ed obblighi differenziati sia in ordine ai poteri di amministrazione sia in ordine all'entità dei contributi da versare (nella specie: lo statuto consortile prevedeva l'adesione di soci aggregati al solo effetto della fruizione delle prestazioni di guardia e vigilanza erogate dal consorzio dietro corrispettivo proporzionalmente determinato in rapporto alla natura ed alle dimensioni dei beni oggetto di tali prestazioni).

Trib. Bari, 21 novembre 1980

È valida la clausola dello statuto di un circolo del tennis che riconosce a tutti gli associati il diritto di intervento in assemblea, ma riserva ai soli fondatori il diritto di voto.

Trib. Napoli, 23 dicembre 1982

5. Recesso ed esclusione dell'associato

L'espressione del dissenso eccede i limiti del diritto di critica ai deliberati dell'associazione ed integra gli estremi dei gravi motivi che legittimano l'esclusione quando l'associato esprime la propria critica non solo all'interno dell'associazione, ma anche all'esterno di essa, e sollecita adesioni alla propria protesta anche da parte di terzi estranei all'associazione.

Cass., 2 marzo 1973, n. 579

È legittimo il provvedimento di sospensione irrogato da un'associazione non riconosciuta al proprio socio, che abbia abusato del diritto di introdurre estranei all'interno del circolo, ospitando a più riprese una stessa persona, coniugata e legalmente separata da altro socio del medesimo circolo.

Pret. Bari, 22 luglio 1982

Se lo statuto di un'associazione prevede che l'iscrizione degli associati si rinnova annualmente con il consenso del presidente, la norma, coordinata con quella che regola l'esclusione degli associati in base ad un procedimento che si conclude con una delibera del consiglio di amministrazione, deve essere interpretata nel senso che il mancato consenso del presidente costituisce il primo atto del procedimento di esclusione di un associato: conseguentemente, in mancanza di una delibera di esclusione, l'iscrizione degli associati si rinnova di anno in anno.

Trib. Milano, 24 febbraio 1984

Alle associazioni non riconosciute sono applicabili le disposizioni dettate per le persone giuridiche in quanto compatibili con la mancanza del riconoscimento; tra le norme per le quali è

ammessa la estensione analogica vi sono quelle che consentono l'esclusione dell'associato per gravi motivi e dispongono l'impugnabilità della delibera di esclusione avanti all'autorità giudiziaria.

Poiché con l'impugnazione della delibera di esclusione viene dedotta in causa la lesione del diritto soggettivo dell'associato di partecipare all'associazione, la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.

Non è fondata l'impugnazione della deliberazione di esclusione dell'associato dall'associazione non riconosciuta se sussistono «gravi motivi» a suo sostegno (nella specie sono stati configurati non negli addebiti contestati, ritenuti inesistenti, ma nelle offese verbali pronunciate all'indirizzo dei consiglieri di amministrazione durante la seduta disciplinare).

Trib. Padova, 30 dicembre 1986

La clausola dello statuto di un'associazione già costituita che imponga il permanere della qualità di associato per l'intero anno successivo a quello delle dimissioni non richiede specifica approvazione per iscritto, non essendo applicabile l'art. 1341 capoverso c.c. in relazione ai nuovi soci aderenti all'associazione in quanto la comunanza di interessi tra questa e l'aderente esclude la contrapposizione ed il predominio di un contraente rispetto all'altro, così come la conoscenza dello statuto dell'ente, sul quale si basa l'atto di adesione, impedisce che il contraente si trovi vincolato da clausole da lui non conosciute o non adeguatamente valutate.

Cass., 19 giugno 1990, n. 6167

La norma di cui all'art. 24, terzo comma, codice civile, che prevede il controllo dell'Autorità giudiziaria sulla delibera di esclusione del membro di associazione riconosciuta risulta applicabile anche alle associazioni non riconosciute.

Non costituisce grave motivo di esclusione il comportamento del membro di associazione non riconosciuta che, nella sua qualità di componente l'organo di controllo, abbia denunciato presunte irregolarità nella gestione amministrativa o finanziaria dell'associazione.

Trib. Milano, 3 ottobre 1991

Statuto dell'associazione – Delibera di esclusione dell'associato – Clausola compromissoria che rimette agli arbitri la controversia – Invalidità – Non sussiste.

Trib. Milano, 24 febbraio 1992

Sono causa di nullità dell'assemblea di un'associazione non riconosciuta:

- a) il fatto che l'assemblea sia convocata dal collegio sindacale in presenza di un amministratore ancora in carica;
- b) il fatto che, contrariamente a quanto previsto nello statuto dell'ente, la lettera raccomandata contenente la convocazione non sia stata inviata a taluni associati, ma sia solo stato affisso l'avviso di convocazione nei locali dell'ente;
- c) il fatto che l'assemblea abbia nominato nuovi amministratori in luogo di quelli revocati, mentre lo statuto prevedeva che subentrassero in luogo degli amministratori cessati i primi dei non eletti alla precedente votazione.

Trib. Roma, 26 marzo 1992

6. La clausola compromissoria

La clausola statutaria che rimette l'appello contro la deliberazione di esclusione alla competenza arbitrale del collegio dei probiviri, escludendosi così l'applicazione dell'art. 24 c.c., non contrasta con l'ordine pubblico ed è pertanto pienamente valida.

Cass., 12 ottobre 1973, n. 2572

La norma dell'art. 24 c.c., per la parte che attribuisce all'assemblea la competenza a deliberare l'esclusione degli associati, non essendo norma di ordine pubblico, può essere derogata dallo statuto, che può trasferire tale competenza al collegio dei probiviri. Pertanto, la deliberazione di esclusione è annullabile, se adottata da organo diverso dal collegio dei probiviri.

Trib. Milano, 26 maggio 1975

L'autorità giudiziaria può conoscere della legittimità delle controversie interne alle associazioni non riconosciute per accertarne la conformità alle regole statutarie, quando si assumano lesi i diritti riconosciuti dallo statuto agli associati.

È annullabile a norma dell'art. 23 c.c. la deliberazione di esclusione di associati adottata dal collegio dei probiviri, ove lo statuto rimetta a questo organo solo di pronunciarsi in sede di reclamo contro la deliberazione di esclusione pronunciata dal consiglio direttivo.

Trib. Ferrara, 6 giugno 1984

Le commissioni per le garanzie statutarie, chiamate a norma di statuto a decidere sui ricorsi degli associati esclusi, operano sulla base di interni criteri di opportunità e di convenienza, piuttosto che di giustizia.

Le relative pronunce hanno natura di arbitrato irrituale, con la conseguenza che il ricorso presentato all'autorità giudiziaria anziché all'organo di giustizia interna non solleva una

questione di giurisdizione, proponibile per regolamento preventivo, ma rende solo possibile una eccezione di inammissibilità della domanda.

La contrarietà alla legge o all'atto costitutivo o allo statuto della deliberazione di esclusione da una associazione non riconosciuta non può essere accertata *per saltum* dall'autorità giudiziaria, ma deve essere prima rilevata da quegli amichevoli compositori che sono le commissioni per le garanzie statutarie.

Cass., 4 dicembre 1984, n. 6344

Il termine di sei mesi previsto dall'art. 24 c.c. per l'impugnazione della deliberazione di esclusione non è sospeso dai giudizi pendenti davanti all'organo di giustizia interna, se instaurati dall'associato escluso davanti a organo interno incompetente.

Trib. Milano, 5 maggio 1986

7. Estinzione e trasformazione

È ammissibile la trasformazione a maggioranza da associazione non riconosciuta in società di capitali quando la possibilità di una tale trasformazione sia prevista dall'atto costitutivo dell'associazione.

Cass., 7 marzo 1977, n. 925

Il verificarsi di una causa di estinzione di una associazione non riconosciuta non determina l'automatico venir meno dei contratti di locazione e di sublocazione dalla medesima stipulati; i quali rimangono pendenti in attesa di definizione nel corso della liquidazione.

Cass., 11 maggio 1977, n. 1838

Se gli associati si riducono ad una sola persona, l'associazione non riconosciuta si estingue.

Il patrimonio residuo si concentra nel patrimonio personale dell'associato superstite.

Trib. Venezia, 5 novembre 1983

L'associazione deve considerarsi viva ed operante quando, anche in assenza di attività degli associati, l'attività associativa viene svolta dall'associato che la rappresenta.

Trib. Milano, 23 marzo 1984

È ammissibile la trasformazione di una S.r.l. in associazione sportiva avente lo stesso oggetto.

App. Firenze, 10 gennaio 1991

La indubbia diversità causale che esiste tra l'associazione non riconosciuta e la società cooperativa è elemento necessario e sufficiente per negare l'ammissibilità della trasformazione dell'ente secondo le norme di cui agli artt. 2498 e segg., c.c.

Trib. Napoli, 9 aprile 1992 (decreto)

Nel caso di scioglimento di associazioni non riconosciute, ove nel relativo momento siano pendenti rapporti giuridici dei quali le associazioni siano titolari, non si verifica la loro estinzione ed esse rimangono esistenti finché detti rapporti non siano definiti: conseguentemente, l'assetto e la definizione di tali rapporti avviene attraverso una procedura che non è soggetta, neppure in via analogica, alla regolamentazione prevista dagli artt. 11-21, disp. att., del codice civile che regolano la procedura di liquidazione delle associazioni riconosciute.

Cass. civ., Sez. I, 19 agosto 1992, n. 9656